

2987  
POLIZIA

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la modificazione di alcuni articoli della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967

del 6 novembre 1985

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

come a voi noto non verrà promulgata una legge federale sulle armi. Infatti nel settembre 1983 il Consiglio federale ha reso noto di aver rinunciato a proseguire oltre lo studio per una legislazione federale che disciplini il commercio e il porto di armi personali, in conseguenza del risultato della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di una nuova norma costituzionale e di una nuova legge federale.

La particolare situazione del Ticino ci induce tuttavia a proporre una ulteriore modifica della nostra legge cantonale (cfr. anche i precedenti messaggi N. 2122 del 17 febbraio 1976 e N. 2280 del 23 febbraio 1978) che tenga conto, in modo particolare di quanto segnalato dall'on. Procuratore Pubblico Sottocenerino nella lettera 18 novembre 1983 al Direttore del Dipartimento di polizia (cfr. sul tema la pubblicazione apparsa su Rivista di diritto amministrativo, 1983 pag. 287 e segg.) come pure delle indicazioni contenute nel rapporto 19 ottobre 1984 della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 4 ottobre 1982 presentata nella forma generica dall'on. Erasmo Pelli e confermati concernente il commercio e il porto d'armi personali da fuoco.

Siamo comunque già sin d'ora coscienti che solo la modifica del Concordato 27 marzo 1969, al quale il Ticino ha aderito con Decreto legislativo del 10 ottobre 1972, potrà ovviare alle carenze dell'ordinamento vigente.

Ed è proprio in quest'ottica che su proposta del Direttore del Dipartimento di polizia on. Caccia la Conferenza svizzera dei direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia ha deciso la costituzione di un gruppo di lavoro demandandogli il mandato di preparare una proposta di nuovo Concordato. Questo gruppo di lavoro ha già iniziato i propri lavori e presumibilmente nel corso di quest'anno potrà essere sottoposto a consultazione presso i Cantoni il relativo progetto. Infatti condividiamo appieno l'affermazione contenuta nel rapporto commissionale secondo la quale "misure restrittive in questo campo dovrebbero possibilmente essere coordinate a livello nazionale, in difetto di che esse non avrebbero grande significato, potendo la stessa arma essere acquistata in un Cantone vicino" (cfr. pag. 2).

Nel merito delle modifiche legislative che proponiamo alla vostra attenzione e sulle quali il Procuratore Pubblico Sottocenerino ha formulato il suo accordo il 30 agosto 1985, segnaliamo quanto segue.

Tenuto conto dell'entrata in vigore il 1. ottobre 1981 della legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi, riteniamo opportuno per evitare inutili disguidi riguardo alla legge applicabile abrogare dall'art. 1 lett. i) della legge oggetto del presente messaggio la nozione di "materie esplosive". Tale annotazione vale pure per l'art. 10 cpv. 1.

L'art. 11 attualmente in vigore prevede un divieto assoluto di acquisto e vendita di determinate armi e accessori. Riteniamo opportuno l'inclusione di una clausola che preveda la facoltà per l'autorità esecutiva di estendere tale divieto anche ad altre armi che dovessero apparire sul mercato in proseguo di tempo.

Conformemente a tale facoltà sarà per esempio possibile allo scrivente Consiglio estendere il divieto anche a determinate armi lunghe ad esempio fucili semiautomatici e a pompa, usati a scopo delittuoso.

Considerato che sono anche le munizioni che concorrono a rendere certe armi particolarmente pericolose e micidiali riteniamo nel contempo indispensabile concederci l'opportuna base legale per legiferare anche in questo campo.

Riguardo al cpv. 1 abbiamo ritenuto importante completarlo con l'aggiunta della nozione della "detenzione". Con ciò si vuole evitare che un cittadino si senta legittimato a conservare un'arma di quelle elencate nell'attuale art. 11 siccome ricevuta od ottenuta per successione, in regalo ecc.

Con il cpv. 3, si è voluto creare una inequivocabile base legale ad una situazione già esistente. Alludiamo in particolare non solo ai collezionisti, menzionati tra l'altro nella formulazione proposta, ma segnatamente anche agli agenti delle persone fisiche o giuridiche autorizzate ad esercitare l'attività di sorveglianza nel nostro Cantone, (tra le tante, Securitas e Prosecur) il cui equipaggiamento prevede generalmente anche lo sfollagente.

Per quanto attiene all'art. 12 abbiamo stimato opportuno aggiungerci (cpv. 1) anche gli accessori come pure la proibizione della vendita per corrispondenza, per telefono e per interposta persona. Riguardo a quest'ultimi divieti siamo oltremodo consapevoli che gli stessi potranno avere un effetto assai limitato siccome è per l'appunto una problematica che deve assolutamente essere sancita a livello federale, con la già accennata revisione del Concordato. Speriamo comunque che la stessa possa avere un certo effetto deterrente.

Abbiamo inoltre completato il cpv. 2, coerentemente con quanto previsto all'art. 11 cpv. 1, inserendo il principio della "detenzione" ed il cpv. 3 con l'aggiunta delle "munizioni". Infatti anche quest'ultime possono essere facilmente alterate.

Pur considerando il principio come acquisito, riteniamo doveroso specificare in modo esplicito che il detentore deve custodire in luogo sicuro le armi, gli accessori e le munizioni come pure segnalarne l'eventuale scomparsa o perdita alla Polizia (art. 17).

Siccome vi sono troppe persone che non conoscono il funzionamento di un'arma né tantomeno le conseguenze di un suo uso, appare ampiamente giustificato prevedere che chi richiede una licenza di porto d'armi debba dimostrare di saper manipolare l'arma in modo idoneo (nuovo cpv. 2 all'art. 20).

Lo scrivente Consiglio si riserva la facoltà di designare le persone che dovranno verificare questa idoneità.

L'attuale art. 25 cpv. 1 è stato completato per creare una chiara base legale per gli interventi della polizia e, rilevante novità, degli agenti delle agenzie private di sorveglianza autorizzate, in relazione al principio giurisprudenziale della libertà personale; si osserva che l'autorizzazione alle agenzie private deve essere doppia: quella generale per l'agenzia e i suoi singoli agenti, rilasciata dal Dipartimento di polizia, e quella per il singolo caso, nel quale la polizia cantonale assume per così dire a rinforzo agenti privati di sorveglianza per compiti ripetitivi, del tipo di quelli con i metal detector alla partenza dei voli negli aeroporti.

Il controllo preventivo del porto illecito di armi o materiali esplosivi rientra sicuramente nelle attribuzioni della polizia cantonale (cfr. art. 1 e 2 Legge polizia cantonale) come pure di quello comunale (cfr. art. 87 lett. a LOC); di queste attribuzioni si è fatto uso, ad esempio, in occasione della visita del Santo Padre nel 1984, oppure per il pubblico che assisteva a dibattimenti penali con imputati particolarmente minacciati; specialmente nell'ambito di manifestazioni organizzate da privati, controlli del genere potrebbero avvenire in collaborazione con personale delle agenzie private, per il quale si è ritenuto di prevedere un'esplicita norma legale.

Riguardo agli oggetti che possono essere sequestrati, abbiamo completato l'enumerazione con l'aggiunta delle "munizioni" e degli "accessori". Per evitare che tali oggetti si trovino dispersi presso le polizie comunali o altrove, si è ancorato il principio che devono essere consegnati alla polizia cantonale.

L'attuale cpv. 2 viene abrogato in relazione alla nuova formulazione dell'art. 28.

Siccome l'uso dell'arma a scopo di minaccia può legittimare, anche se non viene pronunciata condanna penale per carenza di querela, la revoca del permesso d'acquisto e del porto d'armi e, quindi, il sequestro immediato della stessa, abbiamo ritenuto opportuno creare, data la frequenza di questi casi, un'esplicita base legale (art. 25bis).

Riguardo all'art. 28, è opportuno evidenziare quanto segue.

Il cpv. 1 non modifica nella sostanza l'attuale formulazione, ma tende, nell'ottica di alleggerire le Procure, oberate di lavoro, a dare maggiori competenze all'Autorità amministrativa, e a permettere di dar seguito alle segnalazioni del Comando con maggior tempestività. Rimangono beninteso di competenza della Magistratura penale le gravi contravvenzioni o quelle connesse con altri reati.

Il cpv. 2 riprende con una nuova formulazione, quanto attualmente previsto all'art. 25 cpv. 2, rispettivamente 28 cpv. 2.

Riguardo al cpv. 3 vi è da evidenziare che presso la polizia cantonale sono state recentemente inventariate oltre 1'000 armi da fuoco, delle quali soltanto una minima parte è collegabile ad una decisione giudiziaria o amministrativa di confisca. La maggior parte delle armi si trova però presso la nostra polizia da anni se non decenni. Si tratta ad esempio di pistole gettate da delinquenti in fuga e non più rintracciati, oppure sequestrate a rapinatori condannati anni addietro per i quali la competente magistratura aveva ommesso di chiedere formalmente la confisca con l'atto d'accusa, oppure ancora di armi semplicemente ritrovate, oppure prese in consegna in occasione di suicidi avendo eredi o familiari rinunciato per atti concludenti ad una riconsegna, ecc.

In tutta questa complessa e non enumerabile casistica, deve pur tuttavia valere il principio che il proprietario deve manifestare un attivo interesse all'arma, formulando domanda di dissequestro; trascorso il termine più che largo di 5 anni, l'arma deve poter essere considerata di proprietà dello Stato senza ulteriori laboriose formalità (si pensi a cosa significherebbe avviare, solo per le armi depositate attualmente, un migliaio di formali procedimenti di confisca di fronte all'autorità competente, non sempre facilmente definibile, e nei confronti di persone talvolta ignote, oppure di ignota dimora).

Per quanto concerne la destinazione delle armi confiscate, molte sono le possibilità: dalla conservazione presso la polizia cantonale (quali mezzi di prova in relazione ad inchieste non ancora concluse, oppure per esami e comparazioni presso il SIR, oppure ancora per esposizioni nei casi interessanti dal punto di vista didattico o casistico), alla riutilizzazione come materiale di Corpo (in particolare la munizione), alla riconsegna ad un arsenale militare (per il materiale d'ordinanza di esclusivo uso bellico), alla distruzione (armi con numeri di matricola limati, danneggiate o modificate, ecc.), alla realizzazione a profitto dello Stato (per le armi e munizioni commerciabili e perfettamente funzionanti) ad esempio tramite incanto fra i commercianti del ramo e i collezionisti.

Su questa materia, applicabile per analogia agli altri numerosi reperti e oggetti confiscati depositati presso la polizia cantonale, si potrà statuire in forma regolamentare, non necessitando altre basi legali oltre a quelle che generalmente regolano l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato.

Per quanto attiene al nuovo cpv. 2 dell'art. 29, segnaliamo che lo stesso è stato inserito per evitare che l'asserito uso a scopo di caccia o pesca diventi un espediente per evitare il sequestro e la confisca.

Con quanto sopra abbiamo concretamente dato seguito all'iniziativa parlamentare 4 ottobre 1982 presentata nella forma generica dall'on. Erasmo Pelli e confirmatari concernente il commercio e il porto d'armi personali da fuoco e proponendovi di accettare quanto da noi illustrato, vi preghiamo nel contempo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali  
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967; modificazione

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 novembre 1985 n. 2987 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

La Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 è modificata come segue:

*Art. 1, cpv. 1, lett. i)*  
1. Norme generali  
a) definizioni

<sup>1</sup>Sono considerate armi agli effetti della presente legge:

i) apparecchi per l'impiego di gas e affini;

3. Divieti  
a) vendita a determinate persone

*Art. 10, cpv. 1*

<sup>1</sup>E' proibita la vendita e la consegna di armi e munizioni di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonché alle persone designate dalla lettera b) alla lettera k) dell'art. 5 del concordato.

b) vendita di determinate armi o munizioni

*Art. 11*

<sup>1</sup>Sono proibiti l'acquisto, la vendita e la detenzione:

a) di silenziatori di qualsiasi tipo;

b) di tirapugni;

c) di sfollagente.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato è autorizzato mediante regolamento ad estendere tale divieto anche ad altre armi di affine pericolosità come pure alle munizioni che si rivelassero particolarmente pericolose.

<sup>3</sup>La detenzione delle armi proibite di cui all'art. 1 può essere autorizzata ai collezionisti e in altri casi giustificati.

Art. 12

**c) altri divieti**

<sup>1</sup>E' proibita la vendita di armi, munizioni e accessori nelle fiere e nei mercati, per mezzo del commercio ambulante o da parte di venditori occasionali come pure per corrispondenza, per telefono o per interposta persona.

<sup>2</sup>Sono proibiti la detenzione, l'acquisto e la vendita di pistole mitragliatrici, di mitragliatrici e di armi da fuoco a foglia di oggetto ad uso inoffensivo nonché di coltelli a molla e a scatto, utilizzati con una sola mano, riservata l'autorizzazione speciale del Dipartimento a norma dell'art. 8 cpv. 2 del concordato.

<sup>3</sup>Senza l'autorizzazione del Dipartimento, è proibito inoltre effettuare alterazioni delle caratteristiche originarie delle munizioni e delle armi quali il taglio delle canne e la cancellazione o modifica dei numeri di serie incisi dal fabbricante, come pure l'acquisto, la vendita o la detenzione di armi o munizioni che abbiano subito tali modifiche.

Art. 17 (nuovo)

**c) obblighi dell'acquirente e del detentore**

<sup>1</sup>Il detentore deve custodire in luogo sicuro le armi, gli accessori e le munizioni.

<sup>2</sup>Ogni perdita o scomparsa degli oggetti di cui al precedente capoverso deve essere immediatamente segnalata alla Polizia.

Art. 20, cpv. 2 (nuovo)

**2. Licenza  
a) rilascio**

<sup>2</sup>Chi richiede una licenza di porto d'armi deve dimostrare di saper manipolare l'arma in modo idoneo. Il Consiglio di Stato designa le persone autorizzate all'esame.

Art. 25

**3. Sequestro, confisca, realizzazione**

<sup>1</sup>Per l'accertamento delle contravvenzioni su persone sospette o nei confronti di coloro che accedono a manifestazioni ove possano temersi atti di violenza, gli agenti di Polizia cantonale e comunale e - su delega della polizia cantonale - gli agenti delle

agenzie private di sorveglianza autorizzate, possono eseguire perquisizioni personali tendenti ad accertare il porto abusivo di armi, munizioni e accessori procedendo all'immediato sequestro. Dell'avvenuto sequestro dovrà essere fatta immediata comunicazione alla polizia cantonale, presso la quale l'oggetto deve pure essere depositato.

<sup>2</sup>Abrogato.

Art. 25 bis (nuovo)

Uso dell'arma a  
scopo di minaccia

L'uso dell'arma a scopo di minaccia comporta l'immediato sequestro dell'arma e la sospensione del porto d'arma.

Art. 28

3. Competenze

<sup>1</sup>Le contravvenzioni sono denunciate all'Autorità amministrativa, che pronuncia la multa in applicazione della legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 e successive modifiche, nella misura in cui non vengono giudicate dalle autorità giudiziarie siccome gravi o connesse con altri reati.

<sup>2</sup>Il Dipartimento può ordinare la confisca dell'arma, delle munizioni e degli accessori in tutti i casi di violazione della presente legge, riservate le attribuzioni dell'Autorità giudiziaria.

<sup>3</sup>Le armi, gli accessori e le munizioni sequestrate che non possono essere legittimamente restituite entro il termine di 5 anni per ignota identità del proprietario o per sua ignota dimora o per mancata domanda di restituzione o per mancanza dei requisiti per rientrarne in possesso, sono per legge confiscati.

Art. 29, c.p.v. 2 (nuovo)

3. Concorso di  
reati

<sup>2</sup>Resta in ogni caso riservata la possibilità di sequestrare e confiscare l'arma secondo la legislazione più severa.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.